

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
251/2014/R/GAS**

**RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI MISURA, DISPONIBILITA'
DEI DATI E TEMPISTICHE DI SWITCHING
- ORIENTAMENTI -**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

29 maggio 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione gas, con specifico riferimento alla modalità di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione, nonché alla gestione della procedura di autolettura.

Poiché il quadro di riferimento è piuttosto complesso ed in continua evoluzione, soprattutto in ragione delle disposizioni relative alla sostituzione dei vecchi misuratori installati presso i clienti finali con i nuovi smart meter, gli interventi qui indicati non possono ritenersi definitivi ma passibili di successivi affinamenti, che saranno di volta in volta individuati in seguito all'avanzamento delle nuove tecnologie ed al diffondersi delle opportunità che le stesse porteranno con sé.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **29 giugno 2014**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1. Introduzione	4
2. Il contesto normativo	5
3. Revisione del TIVG	9
<i>Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna</i>	<i>9</i>
<i>Indisponibilità dei dati di misura</i>	<i>13</i>
<i>Procedura di autolettura</i>	<i>14</i>
4. Ulteriori previsioni	16
<i>Disponibilità della lettura di switching</i>	<i>16</i>
<i>Tempistiche di switching</i>	<i>17</i>
<i>Piano di roll out degli smart meter</i>	<i>18</i>

1. Introduzione

- 1.1 L'evoluzione del contesto normativo, nonché tecnologico, che ha interessato negli ultimi anni il settore del gas naturale, la centralità della tematica rispetto all'obiettivo strategico di favorire la "capacitazione" del cliente finale e l'intervento strutturale voluto dall'Autorità sul metodo di determinazione del prezzo del gas naturale impongono una riflessione sulla necessità di aggiornare la regolazione in tema di misura gas, regolazione che risale al 2009, e che abbisogna di una riforma importante sulla parte della filiera che raggiunge direttamente il cliente finale e non solo sul versante della vendita all'ingrosso.
- 1.2 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per la revisione della disciplina relativa alla misura dei punti di riconsegna allacciati a reti di distribuzione, serviti in tutela e sul mercato libero, anche con riferimento al processo di *switching* in termini sia di accesso alla rete sia di messa a disposizione del dato di misura e del ritorno sull'esito della richiesta.
- 1.3 Il quadro normativo di riferimento, che è sintetizzato al successivo capitolo 2, è piuttosto complesso ed in continua evoluzione, soprattutto grazie alle disposizioni relative alla sostituzione dei vecchi misuratori installati presso i clienti finali con i nuovi *smart meter*. Da ciò deriva la necessità di tenere in considerazione tutta una serie di fattori tra i quali, non ultimo, quello collegato ai costi che un'eventuale disposizione comporterebbe rispetto all'effettivo beneficio apportato dalla stessa. Vi sono, infatti, delle motivazioni oggettive che possono tradursi nell'individuazione di un percorso di graduale applicazione, con estensione successiva a tutti i clienti finali. Ci si riferisce, in particolare, alle modalità di rilevazione e archiviazione delle misure ai sensi del Titolo II, Sezione 2 del TIVG, il cui aggiornamento è trattato nel capitolo 3 con riguardo sia alle frequenze obbligatorie di lettura sia all'introduzione di nuove disposizioni in tema di rettifiche dei dati di misura e di gestione delle autoletture.
- 1.4 Il capitolo 4 descrive gli indirizzi relativi agli obblighi di messa a disposizione della lettura di *switching*, di rettifica della medesima e di tempi massimi per la gestione - da parte delle imprese di distribuzione - delle richieste che non siano relative ad un primo accesso alla rete di distribuzione (paragrafi da 4.1 a 4.9). Infine, una breve parte è dedicata alla trattazione degli scambi informativi connessi con l'attuazione del piano di *roll out* degli *smart meter*.
- 1.5 Nel definire le modifiche e/o le integrazioni alla regolazione vigente si terrà conto degli esiti dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 542/2013/E/com. Il nucleo centrale dell'indagine, la cui conclusione è prevista entro giugno 2014, concerne le modalità e le tempistiche di fatturazione adottate nell'ambito del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni (clienti domestici e clienti non domestici serviti in bassa tensione o con consumi di gas inferiori a 200.000 standard metri cubi anno), siano essi serviti in regime di tutela o a condizioni di libero mercato. Alla luce dei rilievi che dovessero emergere da tale indagine saranno valutate le esigenze di specifici interventi anche sulla regolazione ad oggi vigente in tema di fatturazione di conguaglio al cliente finale.

2. Il contesto normativo

- 2.1 A livello di normativa comunitaria, ai fini del presente provvedimento, merita menzione la Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e che deve essere recepita entro il 5 giugno 2014. Nel testo ricorrono disposizioni in merito alla fatturazione, che deve essere basata sul consumo reale, e alla messa a disposizione di dati validati al consumatore. Nel richiamare le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, il testo evidenzia la previsione di informare adeguatamente i clienti finali del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo ed il ruolo dei misuratori intelligenti nel consentire l'accesso ad informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo effettivo.
- 2.2 Con riferimento al D.L. "Destinazione Italia", tra le modifiche apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 si legge anche il mandato all'Autorità a provvedere *"affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata"*.
- 2.3 Per quanto concerne gli ambiti di competenza dell'Autorità, i riferimenti regolatori sono molteplici; nel seguito vengono compendiate i principali.
- 2.4 L'articolo 5 della deliberazione n. 229/01, recante la direttiva in materia di condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali serviti in tutela, prevede che la fatturazione dei consumi debba avvenire con una frequenza che varia in funzione dei consumi annui del cliente finale ed, in particolare, secondo una periodicità almeno:
- a) quadrimestrale, per i clienti titolari di punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno;
 - b) trimestrale, per i clienti titolari di punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
 - c) mensile per i clienti titolari di punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- 2.5 Al comma 5.2 della sopraccitata deliberazione si stabilisce che, in presenza di misuratore accessibile e nel caso di disponibilità dei dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione, i clienti titolari di punti di riconsegna con consumo annuo:
- a) fino a 500 Smc/anno devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio;
 - b) superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno devono ricevere ogni 6 mesi almeno una bolletta di conguaglio;
 - c) superiore a 5.000 Smc/anno devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi.

- 2.6 Sempre nella deliberazione n. 229/01 si trova il riferimento regolatorio inerente al meccanismo dell'autolettura. In particolare, relativamente ai clienti titolari di punti di riconsegna con consumo annuo fino a 5.000 Smc/anno, si definisce l'obbligo per gli esercenti la vendita di mettere a disposizione una modalità di autolettura dei consumi. Inoltre, si dispone che l'autolettura sia valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso e che, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva.
- 2.7 Sul tema dello *switching* e relativa messa a disposizione delle letture, la deliberazione n. 138/04 definisce tra l'altro l'obbligo per l'impresa di distribuzione di:
- a) comunicare o confermare all'utente della distribuzione (di seguito: UdD) subentrante, entro trenta giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna (di seguito: PdR), inclusa la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - b) comunicare all'UdD uscente, entro quindici giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - c) effettuare la rilevazione dei prelievi presso il PdR nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura, riconducendo la lettura al giorno di decorrenza dell'accesso per *switching* tramite l'utilizzo del profilo di prelievo standard associato al PdR.

Gli scambi informativi relativi alla suddetta prestazione sono stati standardizzati sia nei contenuti minimi sia nei formati ai sensi della determina del Direttore Mercati n. 1/2014.

- 2.8 La Sezione 2 del Titolo II del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG) regola, con riferimento a tutti i PdR, le modalità di rilevazione e archiviazione delle misure cd periodiche, gli obblighi di messa a disposizione ed il trattamento degli esiti delle procedure di autolettura. L'impresa di distribuzione è tenuta, inoltre, ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore:
- a) per i PdR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno, un tentativo di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di tredici mesi e minima di sei mesi, fra due tentativi consecutivi;
 - b) per i PdR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, due tentativi di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di sette mesi e minima di tre mesi fra due tentativi consecutivi;
 - c) per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili,

mensile con intercorrenza minima di venticinque e massima di trentacinque giorni fra due tentativi consecutivi;

- d) per i PdR dotati di gruppo di misura di classe superiore o uguale a G40, che consente la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero, un tentativo mensile di raccolta delle misure con dettaglio giornaliero;
- e) nel caso di nuove attivazioni relative a PdR con consumi fino a 5000 Smc/anno non dotati di gruppo di misura che consente la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

2.9 Per quanto riguarda il trattamento degli esiti delle procedure di autolettura, il TIVG stabilisce, *inter alia*, che:

- a) l' esercente la vendita è tenuto a trasmettere l'autolettura all'impresa di distribuzione entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione;
- b) l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute, e a comunicarne l'esito, entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle autoletture da parte dell' esercente la vendita.

2.10 L' Appendice 2 del TIVG, infine, specifica le modalità ed i formati di trasmissione delle sopra richiamate comunicazioni.

2.11 Sul fronte della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo 2014-2019 è in vigore la deliberazione 574/2013/R/gas, con la quale è stato confermato lo standard specifico relativo al tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile (di cui all' articolo 53) ed è stata introdotta una sezione relativa alla valutazione della *performance* del servizio di misura, con obblighi di comunicazione all' Autorità e conseguente pubblicazione comparativa per gli anni compresi tra il 2012 e il 2015. Il mancato rispetto del sopraccitato standard inerente al tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile per cause imputabili all' impresa di distribuzione comporta la corresponsione automatica al cliente finale, tramite il venditore, di un indennizzo base di 35 euro, crescente in relazione al ritardo con cui viene accreditato rispetto alla scadenza del termine per l'intercorrenza massima come indicato di seguito:

- a) se viene corrisposto entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di intercorrenza massima previsto per la raccolta della misura, è corrisposto l' indennizzo automatico base;
- b) se viene corrisposto oltre un tempo doppio di quello previsto alla lettera a) è corrisposto un indennizzo pari a 52,50 euro;
- c) se viene corrisposto oltre un tempo triplo di quello previsto alla lettera a) è corrisposto un indennizzo pari a 70 euro.

2.12 In tema di *smart metering*, le Direttive dell' Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi (di seguito: *smart meter*), di cui alla deliberazione 631/2013/R/gas, che ha modificato e integrato gli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas* (di seguito: Direttive), individuano i requisiti funzionali minimi per misuratori di ogni classe e le transazioni remote che devono essere garantite (tra le quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, la lettura del valore del registro totalizzatore,

l'allarme inattendibilità - anche parziale - dei dati di prelievo e la lettura della parola di stato).

2.13 Da ultimo, con le Direttive dell'Autorità è stato fissato il seguente programma temporale minimo:

- a) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, il 100% in servizio dei punti di riconsegna esistenti alla data del 29 febbraio 2012;
- b) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G40:
 - (i) il 95% in servizio entro il 31 dicembre 2013;
 - (ii) il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
- c) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G25 e G16:
 - (i) il 25% in servizio entro il 31 dicembre 2013;
 - (ii) il 60% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - (iii) il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
- d) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G10:
 - (i) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - (ii) il 30% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
- e) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6:
 - per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013:
 - (i) il 3% installato entro il 31 dicembre 2014;
 - (ii) il 3% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
 - (iii) il 10% installato entro il 31 dicembre 2015;
 - (iv) il 60% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000 al 31 dicembre 2014:
 - (i) il 3% installato entro il 31 dicembre 2015.

2.14 La suddetta deliberazione prevede, altresì, che il soggetto responsabile del servizio di misura ha facoltà di installare, sino al 31 dicembre 2014, gruppi di misura di classe G4 e G6 non conformi ai requisiti funzionali di cui alle Direttive. Dopo tale data, il medesimo è tenuto ad installare gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui alle Direttive in occasione di sostituzione del gruppo di misura o di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna.

3. Revisione del TIVG

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna

- 3.1 Come sopra richiamato la disciplina vigente ai sensi del TIVG stabilisce il numero minimo di tentativi di lettura che l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare in ragione del consumo annuo associato al PdR. Le tre soglie, sulla cui base sono differenziati gli obblighi, raggruppano però situazioni di prelievo ed esigenze del cliente finale molto diversificate. A titolo di esempio, si consideri che tra i 3.000 e gli 8.000 Smc/anno si possono trovare installati misuratori di classe G10 e G16, per un uso residenziale del gas sia di tipo individuale sia in condominio. In tal senso, vale la pena ricordare che fino a 5.000 Smc/anno c'è un obbligo semestrale di tentativo di lettura, che diventa mensile sopra i 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi estivi più caldi, e che la regolazione riguardante gli *smart meter* prevede che sia messo in servizio entro il 31 dicembre 2015:
- a) il 100% dei misuratori di classe G16;
 - b) il 30% dei misuratori di classe G10.
- 3.2 I requisiti funzionali minimi previsti dalle Direttive dell'Autorità garantiscono, poi, l'accesso alle informazioni relative ai consumi con un dettaglio certamente di interesse per alcune tipologie di clientela caratterizzate da prelievi superiori ad una data soglia. L'innovazione connessa alla messa in servizio degli *smart meter* assicura la disponibilità di un numero maggiore di dati, nonché incrementa le potenzialità di utilizzo degli stessi. Con il superamento del concetto di accessibilità fisica del misuratore si presenta l'opportunità di aumentare la frequenza di lettura, favorendo così la fatturazione basata su consumi effettivi, con effetti benefici sul livello dei reclami, potendo facilitare peraltro la possibilità di predisposizione di offerte più aderenti agli effettivi bisogni del cliente finale.
- 3.3 Alla luce di quanto descritto, al fine di individuare la cadenza di lettura, si propone di aggiungere al parametro del consumo annuo quello inerente il tipo di misuratore installato, stabilendo che, qualora su un PdR venga messo in servizio un apparato rispondente alle Direttive dell'Autorità, l'impresa di distribuzione abbia l'obbligo di effettuare almeno un tentativo mensile di rilevazione delle letture con dettaglio giornaliero. E' orientamento dell'Autorità, comunque, in questa prima fase, delimitare tale previsione ai misuratori di classe maggiore/uguale a G10, anche in ragione del programma temporale stabilito dalla deliberazione 631/2013/R/gas con riferimento ai misuratori di classe minore/uguale a G6.
- 3.4 La tabella che segue riporta in sintesi il possibile nuovo quadro normativo sulla base di quanto appena illustrato: l'installazione di apparati di misura rispondenti alle Direttive, esplicitata nella terza colonna, nel rispetto delle tempistiche dettate dalle medesime, diventa fattore rilevante per il passaggio ad una lettura mensile con dettaglio giornaliero a partire dalla classe G10.

Tabella 1 - Obblighi di lettura per classe misuratore in servizio ai sensi delle Direttive

Consumo annuo (Smc/anno)	Classe misuratore	In servizio ai sensi delle Direttive dell'Autorità (SI/NO)	Obblighi di lettura
<= 500	G4	SI e NO	<u>Annuale</u> (con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi)
> 500 e <= 5.000	G4/G6	SI e NO	<u>Semestrale</u> (intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi)
	G10	NO	
		SI	<u>Mensile con dettaglio giornaliero</u>
> 5.000	>= G10	NO	<u>Mensile</u> (ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili, intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi)
		SI	<u>Mensile con dettaglio giornaliero</u>

- 3.5 Per la sua applicazione è necessario, però, stabilire delle regole che disciplinino il passaggio alla nuova frequenza. Una volta installato lo *smart meter* nel mese M, visto l'obbligo di lettura mensile, l'impresa di distribuzione potrebbe considerare i tre mesi successivi come periodo di avviamento *a*, durante il quale effettuare delle prove degli apparati e delle infrastrutture, ed assicurare il dettaglio giornaliero a partire dal mese M+4.
- 3.6 Con riferimento alle altre classi di misuratore, sempre in considerazione dell'importanza di rendere disponibili un maggior numero di misure e dei notevoli benefici che questo comporta, ad esempio a livello di fatturazione al cliente finale con la possibilità di ridurre la fatturazione basata sul consumo stimato, potrebbe essere opportuno inserire una ulteriore soglia *s* nell'ambito dell'intervallo di consumo 500 - 5.000 Smc/anno, ad esempio prendendo *s* pari a 1.000 Smc/anno, portando la frequenza da semestrale a quadrimestrale, con almeno tre tentativi di lettura all'anno, suddividendo cioè l'anno in tre gruppi di mesi affini in termini di prelievi.
- 3.7 L'Autorità intende intervenire, inoltre, superando il concetto di intercorrenza fra due tentativi di lettura, introdotto anche con lo scopo di evitare situazioni per le quali uno stesso cliente finisse con l'essere letto due volte consecutive a breve distanza solo per assicurare il rispetto della normativa. L'eliminazione dell'intercorrenza, almeno per le frequenze superiori a quella annuale, e la sua sostituzione con l'individuazione di "periodi rilevanti", ossia di date limite e/o di un numero minimo di giorni indispensabili per ritenere "effettivo" il dato comunicato, dovrebbe favorire la trasparenza nei confronti delle controparti commerciali, che potrebbero così ottimizzare le tempistiche di ricezione delle

eventuali autoletture da parte dei propri clienti finali, pur lasciando all'impresa di distribuzione la necessaria libertà operativa sulla programmazione dei giri dei lettori.

- 3.8 Per quanto riguarda i misuratori teletti, i requisiti funzionali minimi richiedono che sia consentita la registrazione del dato di prelievo su una base temporale parametrizzabile di profondità pari a 70 giorni. Pertanto, l'impresa di distribuzione è nelle condizioni di recuperare le misure registrate a copertura del mese M nei primissimi giorni sia del mese successivo M+1 sia del mese M+2.
- 3.9 Il superamento del concetto di intercorrenza comporterà, peraltro in prospettiva e gradualmente, in funzione della classe dei misuratori, una semplificazione dello standard specifico di qualità commerciale del servizio di distribuzione relativo alla raccolta della misura
- 3.10 Stabiliti per classe di consumo i periodi rilevanti, tenendo conto del fatto che agosto è tendenzialmente un mese di bassi consumi, l'impresa di distribuzione sarebbe tenuta ad organizzare il giro di letture, per ciascun impianto di distribuzione gestito, cercando di coprire almeno la % t del suddetto periodo per ogni PdR. L'introduzione del parametro t permette di garantire che la lettura del prelievo registrato dal misuratore ovvero del consumo effettuato dal cliente finale sia relativa ad una buona parte dell'intervallo di tempo ritenuto rilevante e questo per tutti i clienti allacciati a ciascun impianto di distribuzione, indipendentemente da come è organizzato il giro di letture. Gli obblighi di lettura indicati in tabella 1 verrebbero rivisti come nel seguito mostrato.

Tabella 2 - Numero di tentativi di raccolta della misura per consumo annuo e classe misuratore

Consumo annuo (Smc/anno)	Classe misuratore	In servizio ai sensi delle Direttive dell'Autorità (SI/NO)	Periodo rilevante	Obblighi di lettura
≤ 500	G4	SI e NO		<u>Annuale</u> (con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi)
> 500 e $\leq s$	G4/G6/G10	SI e NO	aprile - ottobre novembre - marzo	<u>2 tentativi all'anno</u> (t almeno pari al 75% di ciascun intervallo)
$> s$ e ≤ 5.000	G6/G10	SI e NO	novembre - gennaio febbraio - aprile maggio - settembre	<u>3 tentativi all'anno</u> (t almeno pari all' 80% di ciascun intervallo)
> 5.000	$\geq G10$	NO		<u>Mensile</u> (t almeno pari all' 85%)
> 500	$\geq G10$	SI		<u>Mensile con dettaglio giornaliero</u>

- 3.11 I grafici che seguono riportano una esemplificazione di come funzionerebbe l'applicazione di quanto sopra illustrato per la classe di consumo annuo > 500 e $\leq s$.

Grafico 1 - Consumo annuo > 500 e <= s e periodo rilevante: aprile - ottobre




Grafico 2 - Consumo annuo > 500 e <= s e periodo rilevante: novembre - marzo



3.12 Allo scopo di favorire una maggiore trasparenza, si potrebbe introdurre l'obbligo a carico delle imprese di distribuzione di pubblicare sul proprio sito internet le tempistiche di lettura previste per comune o per zona/vie, senza il dettaglio dei PdR, in modo che gli esercenti la vendita operativi sull'impianto di distribuzione possano stabilire delle finestre di raccolta delle autoletture e di fatturazione il più possibile coerenti. Una tale previsione non dovrebbe risultare di grande impatto per un'impresa di distribuzione che, se di media/grande dimensione, avrà già provveduto ad automatizzare la programmazione delle attività e, se di piccola dimensione, gestisce più facilmente una struttura snella in stretto rapporto con il territorio servito.

3.13 Con riferimento ai misuratori con accessibilità parziale¹, per i quali sono pervenute segnalazioni sulla ripetuta mancata raccolta della misura, l'Autorità intende attribuire all'impresa di distribuzione la responsabilità di reiterare il tentativo di lettura almeno una volta, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il precedente tentativo è andato fallito.

3.14 E' evidente che gli orientamenti qui espressi non possono considerarsi conclusivi del processo di aggiornamento della regolazione in materia che s'intende avviare con il presente documento per la consultazione, almeno fino a quando andranno avanti il piano di *roll out* degli *smart meter* e gli adeguamenti tecnologici.

¹ "Misuratore con accessibilità parziale" è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato (Titolo 1, articolo 1, del TIVG).

- 3.15 Infine, occorre evidenziare che è già all'attenzione del Gruppo di lavoro sullo standard di comunicazione (di seguito: GdL), ai sensi della determina del Direttore Mercati n. 11/2012, la reingegnerizzazione dei flussi vigenti in tema di messa a disposizione delle misure. Uno degli obiettivi principali è quello di superare l'utilizzo della posta elettronica certificata per la trasmissione dei dati, passando a canali più evoluti che garantiscano anche l'integrazione tra i processi di *front office* e *back office*. Inoltre, è in programma la standardizzazione degli scambi informativi relativi alle rettifiche dei dati di misura, derivanti sia dagli obblighi di lettura sia da richieste di *switching*, e alle sostituzioni dei misuratori. Su quest'ultime si tornerà al successivo paragrafo 4.10.
- 3.16 Per quanto riguarda le rettifiche delle misure cd periodiche, sull'esempio di quanto già in vigore per il settore elettrico, si potrebbe prevedere una data limite, espressa come giorno del mese, entro la quale l'impresa di distribuzione sia tenuta a mettere a disposizione, nel mese M, le misure raccolte nel mese M-1 che rettificano misure precedentemente comunicate. Ad esempio, per i misuratori teleletti di classe $\geq G10$, se nei primissimi giorni del mese M+1 non si riesce a recuperare tutte le misure giornaliere del mese M, l'impresa di distribuzione dovrebbe stimare i dati mancanti e ritentare il mese M+2 con lo scopo di rettificare le stime mandate in precedenza. Ne deriva che non è possibile rettificare una stima con un'ulteriore stima, ma solo con letture effettive.
- 3.17 A livello di standardizzazione dei flussi informativi, si ritiene utile mutuare le casistiche di rettifica già dettate dalla deliberazione 65/2012/R/eel. A tal fine è opportuno ricordare che i flussi informativi riguardanti le prestazioni di qualità commerciale, in vigore per il settore del gas ai sensi della regolazione in materia, già contengono l'informazione della lettura in esito all'effettuazione dell'attività tecnica.

<p><i>SI. Osservazioni in tema di obblighi di rilevazione delle misure e di rettifica dei dati. Quali valori proponete per a, per s e per t?</i></p>
--

Indisponibilità dei dati di misura

- 3.18 L'Autorità intende confermare le previsioni vigenti ai sensi del TIVG in caso di indisponibilità delle misure con riferimento a tutti i PdR. E' compito dell'impresa di distribuzione, qualora non riesca a rilevare la misura secondo le frequenze minime indicate dalla regolazione, mettere a disposizione dell' esercente la vendita la migliore stima possibile, stima per la quale sono già stati specificati i criteri da seguire nel caso in cui si tratti di PdR con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.
- 3.19 Anche in considerazione degli obblighi introdotti con il TISG sull'utilizzo dei profili di prelievo standard, non si ravvisano grosse criticità per l'impresa di distribuzione a trasmettere una stima basata su questi ultimi, nel caso in cui l'esito della rilevazione risulti negativo, con riferimento a tutti i PdR di propria competenza. Ai successivi paragrafi inerenti alla procedura di autolettura sono presentati gli orientamenti dell'Autorità per ridurre il ricorso alle stime, soprattutto qualora il misuratore risulti inaccessibile.
- 3.20 Per quanto concerne invece gli *smart meter* di classe $\geq G10$, oltre a confermare le disposizioni del TIVG, si ritiene opportuno fissare alcune regole generali, minime ed uniformi per tutte le imprese di distribuzione. In particolare, la lettura

mensile del totalizzatore dovrebbe riferirsi, o essere ricondotta nel caso di presenza di buchi, all'ultimo giorno solare del mese. Inoltre, dovrebbe essere definito un numero minimo di tentativi di raccolta relativi al mese M da effettuarsi nei primi due giorni del mese M+1.

- 3.21 L'impresa di distribuzione, qualora rilevi un dato di misura in esito all'espletamento di prestazioni di carattere tecnico-commerciale prima della messa a disposizione del flusso periodico ai sensi del TIVG dovrebbe, nel solo caso di tentativo di lettura andato fallito, utilizzare anche la suddetta misura per l'effettuazione della stima da trasmettere all' esercente la vendita nell'ambito del flusso periodico. Le stesse potrebbero essere utilizzate per rettificare misure errate o stime trasmesse nel mese precedente anche se rilevate in data diversa a quella cui le precedenti si riferiscono.

<p>S2. Osservazioni in tema di indisponibilità dei dati di misura. Proposte in relazione al numero minimo di tentativi di raccolta per gli smart meter di classe $\geq G10$?</p>
--

Procedura di autolettura

- 3.22 Da quanto anzidetto è evidente che il percorso che s'intende seguire porterà ad avere a regime una frequenza di lettura almeno mensile con dettaglio giornaliero (sul punto, allo stato dell'arte, intervengono una serie di considerazioni di carattere tecnico, che quindi potranno nel futuro subire dei cambiamenti, ad esempio in relazione alla vita della batteria ed ai costi connessi alla sua sostituzione). Fino al completamento del piano di messa in servizio degli *smart meter* gas, però, il sistema di accesso alle misure rimarrà di tipo ibrido. In un tale contesto, mentre da un lato sarà opportuno favorire man mano il passaggio alla telelettura mensile con dettaglio giornaliero, pur con l'attenzione al rapporto costi benefici, dall'altro è necessario incoraggiare il più possibile il ricorso all'autolettura, che permette di superare la problematica connessa alla inaccessibilità del misuratore, nelle situazioni in cui non si possa ricorrere alla telelettura. Si tratta di una opzione semplice, gradita al consumatore nella misura in cui può diventare soggetto attivo della propria fatturazione, soprattutto quando non siano andati a buon fine i tentativi di lettura effettuati dall'impresa di distribuzione, oppure ci sia contrattualmente l'accordo su una frequenza di fatturazione superiore a quella supportata dai vigenti obblighi di rilevazione della misura del PdR stabiliti dal TIVG o ci sia il sospetto di un malfunzionamento dell'apparato stesso. In sintesi, soprattutto per i punti dove non è installato uno *smart meter*, l'autolettura contribuisce a rendere il cliente finale soggetto sempre più responsabile e partecipativo del processo.
- 3.23 L'Autorità intende, quindi, stabilire l'obbligo per tutti gli esercenti la vendita di mettere a disposizione una modalità di autolettura dei consumi per tutti i clienti finali forniti, la cui possibilità di utilizzo, ad integrazione dei tentativi di lettura realizzati periodicamente dall'impresa di distribuzione, potrebbe peraltro agevolare nella predisposizione di offerte che valorizzino la capacità del cliente finale di decidere sull'andamento dei propri prelievi. La promozione del ricorso all'autolettura appare, inoltre, misura idonea ad incentivare i clienti ad avere maggiore consapevolezza dei propri consumi, rispondendo all'esigenza in tal senso manifestata dagli allegati alle Direttive del Terzo Pacchetto.

- 3.24 L'introduzione dell'obbligo di offrire un servizio per la raccolta delle autoletture effettuate dai clienti finali impone, tuttavia, una riflessione in relazione ai misuratori teleletti mensilmente. Infatti, la suddetta previsione potrebbe comportare un incremento dell'attività di validazione a carico dell'impresa di distribuzione, mentre, in presenza di uno *smart meter* rispondente ai requisiti funzionali minimi indicati dalle Direttive, risulta più efficace rilevare direttamente le misure. Si può valutare, comunque, l'eventualità di raccolta dell'autolettura nei casi di sospetto malfunzionamento del misuratore, quando già presente un reclamo del cliente finale in tema di misura oppure per fatturazioni ripetute basate su stime, sempre nonostante sul PdR sia installato uno *smart meter*.
- 3.25 Naturalmente, anche in considerazione del fatto che gli attuali sistemi di acquisizione dovrebbero già essere coerenti con la regolazione vigente, rimarrebbe confermata la necessità di dare un riscontro al cliente finale sulla bontà o meno dell'autolettura ai fini della presa in carico della stessa onde evitare di sovraccaricare l'impresa di distribuzione trasmettendo una misura palesemente errata.
- 3.26 Per facilitare una fatturazione il più possibile ravvicinata al tempo di comunicazione della autolettura, l'Autorità intende prevedere che:
- a) l'esercente la vendita sia tenuto ad inviare l'autolettura all'impresa di distribuzione entro un giorno lavorativo dalla data ultima comunicata al cliente finale per la ricezione e, comunque, non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di rilevazione;
 - b) l'impresa di distribuzione sia tenuta ad effettuare la validazione dell'autolettura trasmessa entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione.
- 3.27 L'autolettura validata dall'impresa di distribuzione dovrebbe essere sempre considerata "buona" per la fatturazione al cliente e, per i misuratori inaccessibili, alla stregua delle misure prese dall'impresa di distribuzione. Per quanto concerne le modalità di trasmissione a quest'ultima, si può evidenziare che nella prassi difficilmente si assiste ad invii singoli. Ugualmente, è buon senso raccogliere più autoletture che dovessero riguardare lo stesso PdR per mettere a disposizione dell'impresa di distribuzione l'ultima pervenuta. Con riferimento al tema della fatturazione, come anticipato al precedente paragrafo 1.5, non si escludono interventi di modifica alla regolazione vigente in materia di fatturazione basata su stime e di conguaglio.
- 3.28 Alla luce della maggiore trasparenza che si vuole favorire e delle nuove frequenze minime di lettura sopra esposte, l'esercente la vendita potrebbe calibrare il proprio calendario di fatturazione nell'ottica di massimizzare l'informazione sui prelievi effettivi e, quindi, anche programmare le finestre temporali di raccolta dell'autolettura a ridosso dell'effettuazione dell'attività di competenza dell'impresa di distribuzione. Se il tentativo realizzato da questa è andato fallito si potrebbe, comunque, utilizzare l'autolettura (sempre che il cliente finale l'abbia eseguita).
- 3.29 L'autolettura, inoltre, potrebbe essere un'alternativa valida per l'esercente la vendita entrante qualora la rilevazione effettuata dall'impresa di distribuzione non sia andata a buon fine per la prestazione di *switching*. Non sembra efficiente, però, prevederne l'acquisizione in una fase successiva alla presentazione della richiesta di verifica del dato da parte dell'esercente la vendita. Una tale soluzione condurrebbe probabilmente ad un aumento delle rettifiche, nonché ad un

prolungamento dei tempi. Appare, al contrario, utile stabilire che l'impresa di distribuzione sia tenuta a recepire l'autolettura entro una certa data limite, nonché a validarla in un lasso di tempo minimo, ad esempio di due giorni lavorativi, quindi a trasmetterla sia all'entrante sia all'uscente, se in assenza di misura dalla stessa rilevato, nel qual caso rimarrebbe valida quest'ultima perché effettiva. Sugli ulteriori orientamenti in tema di *switching* si rimanda al successivo capitolo 4.

S3. Osservazioni in tema di procedura di autolettura. Si condividono le modifiche alle tempistiche ad oggi in vigore in materia?

4. Ulteriori previsioni

Disponibilità della lettura di switching

- 4.1 La disponibilità della lettura di *switching* costituisce un aspetto assolutamente rilevante per il buon funzionamento del mercato *retail* in quanto una lettura di *switching* errata può compromettere gravemente il rapporto con il fornitore entrante, la fiducia del cliente nel medesimo e nelle opportunità connesse al passaggio al mercato libero.
- 4.2 Con riferimento ai misuratori teleletti con frequenza mensile e con dettaglio giornaliero, l'impresa di distribuzione rileverà la misura effettiva alla data di esecuzione dello *switching*, inviandola nell'ambito del flusso periodico di cui al TIVG.
- 4.3 Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri misuratori, si propone di confermare la regolazione vigente, aggiungendo l'informativa della data di esecuzione della lettura e della quota parte eventualmente stimata dall'impresa di distribuzione ai sensi della deliberazione n. 138/04 che, come già richiamato, recita l'obbligo di ricondurre la lettura al giorno di decorrenza dell'accesso per *switching* tramite l'utilizzo del profilo di prelievo standard associato al PdR, qualora la rilevazione dei prelievi presso il punto avvenga nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura. La lettura dovrà sempre essere qualificata come "effettiva" quando basata su una rilevazione effettuata nell'intorno temporale previsto dalla regolazione in materia.
- 4.4 Per i casi di misuratori inaccessibili, è già stata illustrata una possibile soluzione che valorizza il ricorso all'autolettura al precedente paragrafo 3.29. L'esercente la vendita entrante potrebbe prima anticipare, e successivamente ricordare, al cliente finale di effettuare una autolettura a ridosso dell'avvio della fornitura per *switching*.
- 4.5 Inoltre, è stato rappresentato da più soggetti che, ai sensi del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas (paragrafo 8.2.6), la richiesta di verifica della lettura di *switching* - con spese a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati in caso di accertata non verosimiglianza della lettura originaria - è presentabile solo dall'esercente la vendita uscente, non dall'entrante, e al massimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettura di sostituzione nella fornitura al cliente finale. L'errore solitamente si riscontra solo quando il cliente finale riceve le fatture di chiusura di un rapporto contrattuale ed attivazione del

nuovo, con impatti sia sull'UdD uscente sia sull'entrante. Pur auspicando che, con l'applicazione delle diverse innovazioni regolatorie qui descritte, le suddette richieste di verifica vadano a diminuire in misura considerevole, l'Autorità reputa corretto estendere tale facoltà anche all' esercente la vendita entrante, aumentando gli attuali trenta giorni a quaranta, conteggiati sempre dalla data di ricevimento della lettura di *switching*.

- 4.6 Peraltro, s'intende comunque mantenere quanto previsto dal Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV) ossia che l'UdD, cui il cliente finale presenti un reclamo scritto in relazione alla lettura di *switching*, possa richiedere all'impresa di distribuzione la messa a disposizione dei dati tecnici necessari alla valutazione del reclamo stesso.
- 4.7 Inoltre, come sopra riportato al paragrafo 2.7, lettere a) e b), esistono due diverse tempistiche di trasmissione della lettura di *switching* da parte dell'impresa di distribuzione alle controparti commerciali interessate, che si ritiene opportuno rivedere vista l'evoluzione della normativa in materia, allineando le tempistiche e portandole entrambe a cinque giorni dalla data di decorrenza dello *switching*.

<p>S4. Osservazioni in tema di disponibilità della lettura di <i>switching</i>. Si condivide la modifica che s'intende apportare al Codice di rete tipo per la distribuzione del gas?</p>
--

Tempistiche di *switching*

- 4.8 Con la determina del Direttore Mercati n. 1/2014, che ha approvato la standardizzazione dei flussi informativi tra impresa di distribuzione e UdD, entrati in vigore con riferimento alle richieste di *switching* non relative ad un primo accesso e presentate a partire dal mese di aprile 2014, si sono generate le condizioni per il superamento delle attuali tempistiche stabilite dalla deliberazione n. 138/04 per la sopraccitata fattispecie, ovvero:
- a) i sei giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle richieste a disposizione dell'impresa di distribuzione per segnalare all'UdD l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta, attività che con i sistemi informativi previsti dalla regolazione in tema di standard di comunicazione avviene in tempo reale e che, pertanto, si ritiene possa passare, in via cautelativa, ad un giorno lavorativo dalla data di presentazione della richiesta di *switching*;
 - b) i dieci giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste, durante i quali è consentita la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso, che si ritiene possano diventare cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di *switching*;
 - c) i trenta giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura a disposizione dell'impresa di distribuzione per comunicare o confermare all'UdD subentrante i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun PdR, che si ritiene debbano essere trasmessi prima o contestualmente all'elenco dei punti nella propria titolarità ai sensi del TISG, ossia almeno entro il sest'ultimo giorno del mese precedente l'avvio dello *switching*.

Di conseguenza, saranno adeguate anche le tempistiche relative ad altre comunicazioni scambiate tra Udd ed impresa di distribuzione correlate alle predette.

- 4.9 La lettura di *switching* dovrebbe essere rettificata su iniziativa dell'impresa di distribuzione entro il mese successivo a quello cui si riferisce e solo a seguito di acquisizione di una lettura effettiva che smentisce una precedente stima o per errore materiale del mittente.

S5. Osservazioni in tema di tempistiche di *switching*. Si condividono gli orientamenti espressi circa la possibilità di rettifica della lettura di *switching*?

Piano di roll out degli smart meter

- 4.10 Come ampiamente anticipato, le imprese di distribuzione sono impegnate nella sostituzione dei misuratori ai sensi delle Direttive dell'Autorità. Attualmente è previsto un obbligo informativo ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 12 delle Direttive, ma non agli Udd.
- 4.11 L'informazione sulla messa in servizio degli *smart meter* diventa di fondamentale importanza per caratterizzare la disponibilità delle misure del PdR interessato, delle eventuali rettifiche, nonché la modalità di effettuazione delle stime in mancanza del dato rilevato. Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza, riducendo al contempo l'asimmetria informativa, si propone di introdurre un obbligo informativo di preavviso agli Udd di almeno trenta giorni lavorativi, integrando l'articolo 12 delle Direttive dell'Autorità.
- 4.12 Gli operatori richiedono da tempo di standardizzare i flussi relativi sia agli scambi informativi predetti sia alle sostituzioni motivate da altre cause, quali l'accertato malfunzionamento/guasto dell'apparato o il pronto intervento. Il tema specifico è già all'attenzione del GdL, in quanto funzionale ad una razionalizzazione dei flussi informativi scambiati tra impresa di distribuzione e Udd di più ampio respiro.

S6. Osservazioni in tema di piano di roll out degli smart meter. Vi sono altri aspetti che si ritengono meritevoli di trattazione?